



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.1137 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari II e IV

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge "Modifica articolo 68 bis della legge regionale 27 febbraio 2007, n.3"  
(Reg.Gen.n.381)**

Ad iniziativa della G.R.C. Assessore D'Antonio Mario.  
Depositato il 2 ottobre 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare per l'esame;  
IV Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **1 4 OTT. 2008**

**IL PRESIDENTE**

Prot. Gen. 2008.0011372/A

Del: 02/10/2008 10.52.57

Da: CR A. SERASS



ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 381

Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
1520	26/09/2008	8	1	3

Oggetto:

D.D.L. "Modifica articolo 68 bis della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007"

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.


Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8EB057FB115F5CA524D1B6CCD0258DB58526BC8D

Allegato nr. 1 : BC3E56CC70CB3F50E1D4E3614F3E45F0AA65629F

Allegato nr. 2 : A617185E0F383CE4C68786C61AA11E55ED32926B

Frontespizio Allegato : 4E777FBC585F575055A41733ED4E2AFF9AD0B4AE





Deliberazione N. **DdL.1520**

Assessore

**Assessore D'Antonio Mario**



Area

Settore

8

1

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **26/09/2008**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***D.D.L. "Modifica articolo 68 bis della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007"***

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Ennio	CASCETTA	
4)	"	Andrea	COZZOLINO	<b>ASSENTE</b>
5)	"	Gabriella	CUNDARI	
6)	"	Mariano	D'ANTONIO	
7)	"	Alfonsina	DE FELICE	<b>ASSENTE</b>
8)	"	Corrado	GABRIELE	
9)	"	Walter	GANAPINI	
10)	"	Nicola	MAZZOCCA	<b>ASSENTE</b>
11)	"	Angelo	MONTEMARANO	
12)	"	Claudio	VELARDI	
	Segretario	Maria	D'ELIA	



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.1520	del	26/09/2008	AREA 8	SETTORE 1	SERVIZIO 3
------------------	----------	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :

**D.D.L. "Modifica articolo 1 bis della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007"**


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore D'Antonio Mario</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. De Angelis Fernando</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<b>26/09/2008</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<b>29/09/2008</b>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO**

- che l'art.68 bis della L.R. n.3 del 27/2/2007, introdotto dall'art.27 della L.R. n.1 del 30/1/2008, ha previsto l'iscrizione nel bilancio 2008 di un fondo di 10 milioni di euro nella U.P.B. di nuova istituzione denominata "Fondo per il finanziamento delle opere di cui all'art.68 bis della L.R. 27/2/2007, n.3";
- che il suddetto fondo è stato "vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale ed interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi";
- che alla copertura finanziaria del fondo in questione si è provveduto mediante ricorso al mercato finanziario (art.5 ed allegato C della L.R. n.2 del 30/1/2008);

**CONSIDERATO**

- che tale forma di intervento regionale risulta incompatibile con la natura delle risorse finanziarie utilizzate;
- che occorre, pertanto, provvedere alla modifica dell'art.68 bis della L.R. n.3 del 27/2/2007, al fine di definire la corretta natura dell'intervento regionale in relazione al tipo di risorse utilizzate;
- che a tal proposito è stato redatto ed elaborato il d.d.l. "Modifica art.68 bis della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007" che, unitamente alla relazione di accompagnamento, forma parte integrante della presente deliberazione;

**ACQUISITO**

- il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente trasmesso all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota prot.n.783968 del 23/9/2008;

**VISTE**

- la L.R. n.7 del 30/4/2002;
- la L.R. n.3 del 27/2/2007;
- la L.R. n.1 del 30/1/2008;
- la L.R. n.2 del 30/1/2008;

**PROPONE**, e la Giunta a voti unanimi

**DELIBERA**

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di approvare il d.d.l. "Modifica art.68 bis della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007/2/2007" che, unitamente alla relazione di accompagnamento, forma parte integrante della presente deliberazione;
- di inoltrare al Consiglio Regionale il presente provvedimento chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto.



**REGIONE CAMPANIA**

**DISEGNO DI LEGGE**

**AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA**

**“MODIFICA ARTICOLO 68 BIS DELLA L.R. N.3 DEL 27 FEBBRAIO 2007”**



## Articolo 1

L'articolo 68 bis della L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007 è sostituito dal seguente:

### Articolo 68 bis

1. Per i fini di cui all'art.64, comma 1, lettera b nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008 è istituito un fondo da assegnare in favore dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, alla data dell'ultimo censimento, nonché privi della possibilità giuridica di contrarre mutui per il finanziamento di lavori pubblici.
2. Il fondo è quantificato in euro dieci milioni ed è iscritto alla U.P.B. di nuova istituzione denominata "Fondo per il finanziamento delle opere di cui all'art.68 bis della L.R. 27/2/2007, n.3".
3. Il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo in favore dei comuni della regione Campania che presentano richiesta corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1, unitamente al progetto esecutivo dell'opera da realizzare.
4. L'importo massimo del contributo assegnato in favore di ciascun comune non può superare la somma di euro centomila.
5. I contributi sono ripartiti sino alla concorrenza della somma stanziata nella U.P.B. di nuova istituzione, seguendo l'ordine di ricezione delle istanze conformi ai requisiti richiesti.
6. La gestione delle fasi del procedimento di erogazione del contributo è attribuita al Settore Comitato Tecnico Regionale dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione.
7. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell'allegato C e nel bilancio, dell'appostazione della U.P.B. 22.84.245 per euro dieci milioni.



## Articolo 2

### Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

## RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA

L'articolo 68 bis della L.R. n.3 del 27/2/2007, introdotto dall'art.27 della L.R. n.1 del 30/1/2008, prevede al comma 1 l'istituzione di un "Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui – rimborso capitale e interessi – da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche".

Il Fondo è destinato ai Comuni "che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi".

La lettura del comma citato necessita di alcuni chiarimenti in merito alla natura giuridica dell'intervento della Regione Campania.

E' necessario in primo luogo definire se il Legislatore abbia voluto disciplinare la prestazione di una garanzia patrimoniale, ovvero l'erogazione di un contributo pluriennale o *una tantum*, od ancora l'assunzione di un mutuo in sostituzione dei Comuni che non hanno possibilità di contrarre indebitamento.

Rispetto al requisito di cui devono essere in possesso i Comuni beneficiari dell'intervento regionale il comma 1 del citato articolo 68 bis individua l'impossibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

La legge non qualifica, però, l'impossibilità in termini giuridici (per superamento dei limiti all'indebitamento ex articolo 204 del d.lgs. 267/2000, per la sussistenza della condizione di ente strutturalmente deficitario ex articolo 242 del medesimo d.lgs.) o economico-finanziari (insolvibilità, assenza di attività patrimoniali sufficienti a coprire un'eventuale insolvenza, incapacità della gestione corrente di sopportare in tutto od in parte gli oneri finanziari del prestito).

Qualora la volontà del Legislatore sia stata quella di intervenire in favore dei Comuni impossibilitati giuridicamente a contrarre un mutuo, ci troveremmo di fronte ad un intervento sostitutivo che non trova riscontro ad una prima lettura del comma 1 dell'art.68 bis.

Escludendo, quindi, la volontà del Legislatore di superare con l'utilizzo del fondo i limiti giuridici, resta da definire in termini economico finanziari la citata impossibilità a fornire garanzie.

Un'interpretazione strettamente letterale farebbe ritenere che il Comune non avrebbe possibilità di accedere al mercato per i menzionati motivi di ordine economico.

Se questo fosse il caso, la Regione Campania dovrebbe assumere su di sé gli oneri del mutuo, posto che il Comune non trova sul mercato un operatore finanziario disposto a concedere un finanziamento.

Tale scenario in buona sostanza prevederebbe in ogni caso un intervento sostitutivo della Regione, non giustificato dall'impossibilità giuridica a contrarre da parte del Comune, ma motivato da ragioni di carattere economico.

Interpretando la norma in modo meno restrittivo, potrebbe ritenersi che il Legislatore con la citata condizione di "impossibilità" si sia voluto riferire alla eccezionale onerosità delle condizioni a cui il mercato finanziario è disposto a concedere un mutuo.

Coerentemente con tale interpretazione la Regione Campania potrebbe venire in soccorso dei Comuni, che pur non impossibilitati in senso letterale, incontrano difficoltà sostanzialmente insormontabili legate all'eccessiva onerosità del prestito.

Secondo questa ricostruzione la Regione Campania presterebbe una garanzia che indirettamente accresce il merito di credito del comune (rating), riducendo per tale via il rischio del finanziatore e, quindi, l'onerosità del prestito.

Le due ipotesi descritte porterebbero a ritenere che l'istituto di cui all'articolo 68 bis possa essere, alternativamente, finalizzato all'assunzione diretta di un mutuo da parte della Regione Campania, ovvero alla sottoscrizione di un contratto di garanzia.

In questo ultimo caso, in particolare, come esplicitamente indicato dal comma 4 dell'art.68 bis, la Regione Campania presterebbe garanzia, intervenendo finanziariamente solo in caso di insolvenza.

Dal punto di vista giuscontabile avrebbero dovuto trovare applicazione le seguenti disposizioni della L.R. n.7/2002: appostazione in bilancio non dell'intero importo delle garanzie prestate, ma di una somma prevista come congrua per la copertura di eventuali rischi (comma 5 dell'articolo 12) e predisposizione di un elenco delle garanzie prestate dalla Regione da allegare al bilancio di previsione (comma 10, lettera b, dell'articolo 18).

L'interpretazione alternativa prevederebbe, invece, l'assunzione di un mutuo in sostituzione dei Comuni.

In questo caso il Legislatore si sarebbe limitato a prevedere solo il rimborso annuale per capitale e interessi, quantificato in dieci milioni di euro, senza la necessaria autorizzazione al nuovo indebitamento, giusto quanto disposto dall'art.9 della L.R. n.7/2002, con specificazione dell'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Ambedue le interpretazioni presentano profili di incompatibilità con il comma 8 del citato articolo 68 bis che prevede il finanziamento del “fondo di garanzia” mediante il ricorso da parte della Regione al mercato finanziario.

Infatti tale modalità di finanziamento impone che la destinazione delle suddette risorse sia limitata alle fattispecie compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 119 della Costituzione (spese di investimento), così come dettagliatamente specificate al comma 18 dell'articolo 3 della legge n.350/2003.

Pertanto, nel rispetto di detti vincoli, il fondo potrebbe essere impiegato solo per l'erogazione di un contributo *una tantum* per il finanziamento di un'opera pubblica, e non per il pagamento della rata di ammortamento in favore del Comune, né per la copertura finanziaria di una garanzia tout court.

L'ipotesi che la Regione Campania assuma un mutuo in sostituzione del Comune sembra da respingere anche per altri motivi.

Infatti il comma 3 del medesimo articolo 68 bis stabilisce che per l'accesso alla ripartizione del fondo il Comune deve presentare una documentazione idonea a dimostrare la “concreta possibilità dell'ottenimento dei finanziamenti da parte di istituti di credito”.

Risulta evidente, quindi, che il Comune che voglia accedere al fondo non sarebbe impossibilitato ad accedere al mercato, come indicato nel comma 1.

In caso contrario il Comune, qualora fosse impossibilitato a finanziarla, mostrerebbe di voler comunque realizzare un'opera che dovrebbe a questo punto però essere in grado di generare flussi di cassa tali da ripagare i finanziatori anche senza il suo intervento.

Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad un'operazione di project financing senza alcun rinvio esplicito alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

È evidente che dirimere la natura dell'intervento è strettamente funzionale alla determinazione delle modalità di utilizzo del fondo.

Va aggiunto, peraltro, che la legge regionale non individua criteri di selezione delle richieste di intervento regionale, ovvero l'organo competente a definirle, lasciando, in tal modo, un significativo vuoto applicativo.

Stante tale situazione, occorre provvedere alla modifica dell'art.68 bis della L.R. n. 3 del 27/2/2007, così come introdotto dall'art.27 della L.R. n.1 del 30/1/2008, al fine di definire la corretta natura dell'intervento regionale, che non può che prevedere la concessione di contributi una

11/10/2007  
MEMORIALE

taffum, ex art. 64, comma 1, lettera b), della L.R. n.3/2007, tenendo presente il tipo di risorse previste nel bilancio 2008 per la necessaria copertura finanziaria (euro dieci milioni da reperire mediante ricorso all'indebitamento).

Qualsiasi altro tipo di intervento regionale, infatti, risulta incompatibile con la natura delle risorse finanziarie utilizzate e, per l'effetto, non attivabile perché in contrasto con il dettato costituzionale.